



AMBITO TERRITORIALE CACCIA BI1 REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' VENATORIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2024/2025

ART.1 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Il territorio dell'A.T.C.BI1 è stato suddiviso in 2 settori, il settore "A" e il settore "B".

1. **Settore A:** dove il cinghiale può esistere ed essere controllato. Il settore rispetta i confini naturali e le superfici boscate e coltivate.

Il Settore A sarà suddiviso in un numero di zone pari al numero delle squadre richiedenti. Tutte le zone verranno assegnate a rotazione solo alle squadre che abbiano presentato domanda nel rispetto del regolamento in essere.

2. **Settore B:** dove la presenza della specie cinghiale deve essere limitata in quanto il territorio è prevalentemente soggetto a colture intensive e quindi è necessario limitare al massimo i danni alle stesse. Il Settore B sarà assegnato esclusivamente ai cacciatori singoli.

ART.2 - COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

1. La squadra per la braccata dovrà essere composta da un numero minimo di **25 cacciatori**, fermo restando la consistenza effettiva di **12 cacciatori** per procedere alla battuta.

2. Per poter svolgere l'attività venatoria in squadra con il metodo della girata, la presenza effettiva dei cacciatori non dev'essere superiore a **6** o inferiore a **5**. La squadra che ha chiesto l'autorizzazione per la braccata, qualora non avesse il numero minimo di partecipanti, potrà svolgere l'attività venatoria con la forma della girata, fermo restando la consistenza effettiva per la girata. Anche per la girata valgono le disposizioni fornite per la braccata.

3. La squadra potrà esercitare l'attività venatoria in un solo A.T.C

4. Ogni squadra deve nominare un caposquadra ed eventuali uno o due vice caposquadra.

5. Le squadre sono tenute a presentare entro e non oltre il **28 Giugno 2024** apposita istanza di autorizzazione che dovrà contenere tassativamente:

- nominativo del capo squadra che dovrà possedere l'attestato di partecipazione al corso per capo squadra
- i nominativi dei componenti della squadra scelti come sostituti del caposquadra (vice caposquadra) per un massimo di due;
- relativi numeri di telefono ed indirizzi del caposquadra e dei vice caposquadra
- autocertificazione del caposquadra e dei due vice caposquadra di non essere incorsi in sanzioni per illeciti penali negli ultimi 5 anni e/o che abbiano procedimenti penali in corso in materia di caccia corredata da un documento di identità valido;
- dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredata di: numero di licenza di caccia, data di rilascio e firma di adesione degli interessati;
- copia del versamento della quota di **€50** per la partecipazione alla caccia al cinghiale in squadra di ogni componente inserito nell'istanza.

ART. 3 – REQUISITI E COMPITI DEL CAPOSQUADRA

1. I capi squadra e/o i due vice caposquadra devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n° 17-5754 del 06/05/2013.
2. Il caposquadra, o in sua assenza un suo vice, deve essere sempre presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente Regolamento e/o ad altre disposizioni emanate dall'ATC, è tenuto ad assolvere ai seguenti compiti:
 - A) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto;
 - B) al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero, dove verranno riportati tutti i dati richiesti.

In caso di mancato adempimento ai compiti del punto 2 da parte del caposquadra e/o del suo sostituto l'ATC può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

ART. 4 – NORMATIVE DELLA SQUADRA

Le squadre ammesse all'attività venatoria dell'ATCBI1 dovranno rispettare la rotazione delle zone di caccia a loro assegnate che verrà comunicata dall'ATCBI1 .

I cacciatori che hanno aderito alla formazione delle squadre non possono, nel corso della stagione, esercitare attività venatoria al cinghiale in forma singola.

Il periodo di attività venatoria è compreso da Settembre a Dicembre **nel rispetto del Calendario Venatorio Regionale.**

1. Il caposquadra sarà responsabile di esporre, a partire dalle ore 01.00 del giorno della battuta fino ad un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicata sul tesserino venatorio, le tabelle "**CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO**". Le tabelle saranno fornite dall'ATCBI1. Inoltre, il caposquadra è responsabile dell'esposizione di tabelle con la stessa indicazione "**CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO**" nei punti di accesso principali alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata.
2. Ogni cacciatore avrà l'obbligo di **indossare, durante l'esercizio venatorio, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale bretelle o capo di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità come previsto dalla L.R. n.5/2018 art. 13 comma 5.**
3. Ad eccezione dei tracciatori, tutti gli altri componenti della squadra, in attesa di essere posizionati nelle varie poste, devono rimanere obbligatoriamente presso il punto di ritrovo e non possono svolgere qualsiasi altro tipo di attività venatoria. Il caposquadra dovrà sistemare i componenti della squadra in posti distanti da vie di comunicazione, centri abitati, macchine agricole operanti e dovrà obbligatoriamente sospendere la battuta ogni volta che non esistano condizioni di sicurezza.
4. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.
5. Ogni squadra dovrà essere dotata di idoneo strumento di misura (dinamometro e/o bilancia) da utilizzare obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti durante la compilazione del registro a fine giornata.
6. È vietato esercitare la caccia al cinghiale a squadre in altra zona da quella assegnata con il metodo della rotazione.
7. L'attività venatoria in squadra si potrà effettuare con:

- **fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;**

- **fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:**
 - a caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- **fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6**

8. All'interno delle zone assegnate alla caccia a squadre la caccia alla specie cinghiale può essere effettuata con il metodo della **braccata e/o girata**.

9. All'inizio della stagione venatoria l'Ambito consegna a ogni caposquadra un Registro di Caccia (valido sia per la braccata sia per la girata) suddiviso in giornate secondo il Calendario Venatorio Regionale.

Sul Registro di Caccia, devono essere annotati, a cura del caposquadra o del suo sostituto per ogni singola battuta e prima che abbia inizio: cognome e nome dei soggetti partecipanti, il caposquadra che guida la battuta o colui che lo sostituisce, nonché l'orario di inizio della cacciata e la zona.

Nel corso di ogni battuta il Registro di Caccia deve sempre essere in possesso del caposquadra ovvero del sostituto e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte.

Al termine della cacciata devono essere indicati sul Registro di Caccia l'orario di termine battuta, il numero dei capi abbattuti, il loro peso, la loro età e il sesso presunti nonché la località dell'avvenuto abbattimento. Per le finalità proprie del presente Regolamento, ogni squadra deve riconsegnare all'A.T.C.B11 entro e non oltre il **10 Febbraio 2025** il Registro di Caccia fedelmente compilato.

10. I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie selvatiche presenti nell'area di caccia.

11. Se una squadra o un gruppo di singoli decide di non cacciare nella zona assegnata, in tale zona non verrà praticata la caccia in squadra o con raggruppamenti di singoli.

ART. 5 – CACCIA IN FORMA SINGOLA

1. Il cacciatore singolo autorizzato può esercitare la caccia al cinghiale nel settore B.

2. Ogni cacciatore avrà l'obbligo di **indossare, durante l'esercizio venatorio, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale bretelle o capo di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità come previsto dalla L.R. n.5/2018 art. 13 comma 5.**

L'attività venatoria si potrà effettuare con:

- **fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;**
- **fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:**
 - a caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- **fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6**

3. Chi effettuerà la caccia in forma singola dovrà obbligatoriamente compilare ed imbucare il tagliando di uscita di caccia.

ART.6 – BRACCATA IN ZONA B

Nel caso ci fosse una forte presenza di cinghiali, è consentito comunicare all'ATCBI1 la volontà di effettuare la caccia in braccata nella zona B, la quale dovrà essere delimitata con tabelle temporanee.

Sarà cura dell'ATCBI1 comunicare entro la giornata di caccia un eventuale diniego.

Nella sola giornata di mercoledì le squadre che vorranno potranno comunicare la volontà di cacciare all'interno della ZONA B, dando entro il lunedì alle ore 20 la posizione dell'azione di caccia a mezzo whatsapp al tecnico faunistico. Detta operazione dovrà avere almeno una cadenza quindicinale. Nella giornata successiva sarà cura dell'ATCBI1 dare comunicazione di un eventuale diniego.

Le varie posizioni indicate dalle squadre saranno valutate e non dovranno essere limitrofe ma dovranno avere una distanza tra di loro di almeno 1000 mt.

ART. 7 – APPOSIZIONE FASCETTA IDENTIFICATIVA

Al fine di meglio identificare i capi abbattuti in relazione alle vigenti disposizioni sanitarie e per agevolare accertamenti sui capi abbattuti è fatto obbligo **non appena abbattuto il capo** di apporre la fascetta identificativa fornita dall'A.T.C.BI1 in un garretto o in un orecchio e provvedere alla sua chiusura in modo inamovibile. Tale fascetta potrà essere rimossa al momento della macellazione.

L'ATCBI1 consegnerà ad ogni cacciatore autorizzato apposita modulistica per il rilevamento dei dati biometrici previsti, con l'obbligo di consegna entro il **28 febbraio 2025**.

ART. 8 – CONFERIMENTO CAPI ABBATTUTI

Tutti i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale (in squadra o singolarmente) hanno l'obbligo di consegnare **solo ed esclusivamente** alla sede dell'ATC, i campioni per il controllo della Trichinella (**lingua intera**), come previsto dalla Legge Regionale. La consegna all'ATC va effettuata possibilmente durante lo stesso giorno di caccia durante l'orario del Centro di controllo, altrimenti **entro e non oltre le ore 9.00 del giorno successivo**. Ogni cacciatore singolo o la squadra autorizzati al prelievo del Cinghiale deve provvedere a smaltire a norma di legge i residui della macellazione dei capi abbattuti.

ART. 9 - CACCIATORI TEMPORANEI

1. L'A.T.C.BI1 prevede la partecipazione a cacciatori "**temporanei**" non associati all'A.T.C.BI1, ma comunque in possesso di un regolare tesserino venatorio anche di altro ATC (eventualmente anche di altra Regione), solo per la forma di caccia a squadre e su invito del caposquadra. Questi cacciatori dovranno provvedere, dopo la segnalazione del caposquadra, al versamento della quota di **€ 25,00 sul conto corrente dell'A.T.C.BI1**, per ogni giornata di caccia oppure € 100 per 7 giornate o € 150 per 10 giornate, allegando la domanda firmata dal caposquadra e quindi ritirare l'autorizzazione preventiva all'uscita di caccia che ne accompagna il tesserino venatorio.

I cacciatori temporanei possono cacciare solo in una squadra per tutta la stagione venatoria.

2. Il caposquadra potrà ammettere in squadra "**cacciatori temporanei**" fino ad un massimo di **6 (sei)** per cacciata.

3. I cacciatori temporanei concorrono alla formazione del numero minimo di "**consistenza effettiva**" per lo svolgimento della cacciata e debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata.

4. È possibile ammettere i soci dell'ATCBI1 che hanno pagato la quota del cinghiale e che non sono iscritti in nessuna squadra.

ART.10 - DIVIETI

Fermo restando i divieti previsti dalla Legge n.157/92 e dalla L.R. 5/2018 nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, **è vietato:**

- a. Detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo di apertura e chiusura della cacciata indicato sul registro di caccia al cinghiale;
- b. Abbattere per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale pena la revoca dell'autorizzazione della squadra;
- c. Esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto o senza il numero minimo di "**consistenza effettiva**" dei cacciatori;
- d. Inseguire o abbattere il cinghiale in altra zona, anche se scovato ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani.

Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di 3 (tre) cacciatori previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree o di istituti di protezione provinciale, il relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell'Ente di gestione.

Il cacciatore che è stato iscritto come partecipante della squadra alla cacciata di quel giorno non potrà esercitare nessun altro tipo di caccia finché risulta come "**presente**" nel registro di caccia.

ART.11 - SANZIONI

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale n.5/2018 art. 24.
2. L'A.T.C.BI1 si riserva di sospendere o revocare l'autorizzazione alla squadra, nel caso di violazioni recidive al presente Regolamento.

ART.12 - NORME FINALI

È fatta salva l'applicazione di ogni disposizione di Legislazione Nazionale e Regionale vigente.

IL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA' AGGIORNATO IN BASE AL CALENDARIO VENATORIO

